



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 63/3 del 11.12.2020

Direttive in materia di programmi di attività delle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori eccetto ortofrutta e olivicolo-oleario.

Premessa

Il presente intervento concerne l'attuazione della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6.

Sono soggetti beneficiari le organizzazioni di produttori (di seguito OP) riconosciute in conformità alla deliberazione n. 44/87 del 12.11.2019 e iscritte nell'Elenco regionale delle OP riconosciute in tutti i settori eccetto ortofrutta e olivicolo – oleario.

L'aiuto è attuato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 –108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la cui scadenza è stata prorogata sino al 31.12.2023 con Reg. (UE) n. 972/2020.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 non si applica alla produzione primaria di prodotti agricoli, ma investe la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definite all'articolo 2 dello stesso regolamento.

Le presenti direttive sono attuate nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), sul quale l'Assessorato ha registrato il regime di aiuti.

Ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, l'Agenzia competente concede gli aiuti individuali trasmettendo le relative informazioni alla banca dati e si avvale del Registro Nazionale Aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti "de minimis".

1. Definizioni

Trasformazione di un prodotto agricolo: si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Commercializzazione di un prodotto agricolo: si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Impresa Unica: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

2. Oggetto e intensità dell'aiuto

In attuazione della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, l'Amministrazione regionale finanzia nella misura massima del 50% la costituzione dei Fondi di Esercizio delle OP per la realizzazione di attività di commercializzazione nell'ambito di programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari.

I fondi di esercizio verranno alimentati per il restante 50% dai contributi dei soci.

L'aiuto è concesso in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e non potrà superare 200.000 euro in un triennio.

Il massimale di 200.000 euro si riferisce all'impresa unica così come definita al paragrafo 1. Definizioni.

3. Contenuto dei programmi di attività

Il programma di attività, approvato dall'Assemblea dei soci, o dal Consiglio di amministrazione e successivamente ratificato dall'Assemblea dei soci, dovrà contenere i seguenti elementi ed essere così articolato:

A) Presentazione della OP

- indicazione della struttura giuridica e organizzativa (obbligatoria per le O.P. che presentano per la prima volta il programma di attività, mentre per le altre è sufficiente l'indicazione delle variazioni nel frattempo intervenute);
- descrizione della O.P. (informazioni generali sull'attività svolta, base sociale, etc);
- mercati di destinazione della produzione;
- valore della produzione commercializzata nell'anno precedente.

B) Regolamento per l'alimentazione del fondo di esercizio

Le OP che presentano un programma di attività devono predisporre, e far approvare dall'assemblea dei soci, un regolamento interno che stabilisce, in particolare, il criterio per la determinazione dei contributi da versare per l'alimentazione del fondo di esercizio e i criteri oggettivi per stabilire livelli diversi di contribuzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

C) Descrizione degli obiettivi generali del programma

Il programma di attività dovrà contenere una descrizione dettagliata degli obiettivi che intende perseguire, di cui almeno uno dei seguenti:

Obiettivo 1: Valorizzazione e promozione della produzione

- 1a – sviluppo della valorizzazione commerciale;
- 1b – sviluppo delle strategie di marketing interno ed estero;
- 1c – ricerca e innovazione tecnologica.

Obiettivo 2: Rafforzamento e miglioramento della commercializzazione

- 2a – concentrazione dell'offerta e immissione della produzione dei soci sul mercato, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda;
- 2b – rafforzamento delle attività di commercializzazione;
- 2c – accesso ai vecchi e nuovi mercati.
- 2d – promozione, realizzazione e sviluppo di contratti quadro, contratti tipo e altre tipologie volte al perseguimento delle finalità proprie dell'OP.

Obiettivo 3: Promozione dello sviluppo sostenibile

- 3a – tutela dell'ambiente ed ecosostenibilità;
- 3b – tutela del consumatore.

D) Descrizione delle azioni, quadro riepilogativo delle azioni e delle spese, descrizione delle modalità di alimentazione del fondo di esercizio.

In allegato al programma, l'OP deve presentare inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Ammissibilità delle spese

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- personale interno qualificato ossia i dipendenti della OP (con esclusione dei componenti di organi statutari) purché il rappresentante legale dell'OP, con la lettera di incarico, dimostri che l'utilizzo del suddetto personale sia strettamente funzionale alla realizzazione di azioni di miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti, di salvaguardia dell'ambiente, ovvero al miglioramento dell'attività di commercializzazione;
- aggiornamento professionale del personale interno nelle materie relative all'organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, ricerca e innovazione di processo e di prodotto e all'area commerciale;
- figure manageriali esterne esperte in organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, nell'area della ricerca e innovazione di processo e di prodotto e nell'area commerciale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- investimenti finalizzati a favorire la concentrazione societaria e produttiva, l'aggregazione dell'offerta, il rafforzamento e il miglioramento dell'attività di commercializzazione, nonché garantire l'accesso ai vecchi e ai nuovi mercati purché eseguiti esclusivamente e direttamente dalle OP (ad esempio, spese di promozione, commercio elettronico, creazione di siti web, etc.);
- locazione o acquisto di strutture e/o attrezzature, relative all'esercizio di attività di commercializzazione, purché sia dimostrata la convenienza economica della scelta (ad esempio, acquisto/nolo imballaggi riutilizzabili o ecocompatibili, acquisto/affitto di piattaforma commerciale, studio nuovo packaging, attrezzature relative alla logistica, etc.);
- costi connessi alla stesura di eventuali accordi/contratti di commercializzazione;
- altri investimenti materiali e immateriali relativi alle attività di commercializzazione svolte dalle OP.

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro – Pastorale, sentite le esigenze delle OP, potranno essere ulteriormente dettagliate le voci di spesa ammissibili.

Resta ferma la necessaria attinenza delle spese con le attività oggetto di finanziamento da parte del presente intervento, come specificate al paragrafo 2, e la conformità al campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% della spesa ammessa per annualità.

5. Termini e le modalità di presentazione

Il programma di attività deve essere presentato dalle OP riconosciute entro il 15 settembre di ogni anno all'Agenzia competente. La decisione in merito all'approvazione o al rigetto del programma di attività è comunicata alle OP interessate entro il 15 dicembre e contestualmente è comunicato l'importo del fondo di esercizio approvato.

Le organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi della Delib.G.R. n. 44/87 del 2.11.2019 possono presentare entro la stessa scadenza il programma di attività. L'approvazione del programma di attività resta condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

6. Durata dei programmi di attività

I programmi di attività possono avere durata massima triennale, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione e possono essere rinnovati più volte, per un periodo uguale o differente.

I programmi di attività di durata pluriennale devono indicare per ciascuna annualità gli obiettivi, le azioni e le spese al fine di consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

In particolare per la prima annualità dovrà essere presentato il progetto esecutivo dettagliato.

Per ogni annualità successiva, entro il 15 settembre di ogni anno, dovrà essere presentato il progetto esecutivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico, o in caso di conferma del progetto presentato in sede pluriennale, una comunicazione di conferma. Eventuali modifiche rispetto al programma pluriennale devono essere coerenti con gli obiettivi generali del programma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

approvato. La decisione in merito all'approvazione o al rigetto del progetto esecutivo annuale è comunicata entro il 15 dicembre e contestualmente è comunicato l'importo del fondo di esercizio approvato.

7. Controlli

I controlli propedeutici alla concessione dell'aiuto riguardano inoltre:

- la regolare iscrizione presso le CCIAA come da Visura camerale;
- il Documento unico di regolarità contributiva;
- il rispetto del massimale degli aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da Visura de minimis sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

8. Criteri di selezione

In caso di risorse finanziarie regionali insufficienti a finanziare tutte le istanze sarà preso in considerazione il numero dei programmi di attività già finanziati ad ogni OP. Verrà data priorità alle istanze delle OP che hanno un numero minore di programmi di attività precedentemente finanziati, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria delle annualità dei programmi già approvati.

9. Anticipazione

Su istanza degli interessati, che deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l'annualità di riferimento, previa presentazione di contratto autonomo di garanzia di pari importo (polizza fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata da parte di Enti autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. bancario), a favore dell'Agenzia competente che resterà operante fino al momento del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte della stessa.

10. Modifiche programmi di attività in corso

Le proposte di modifica dei programmi in corso possono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno.

11. Gestione del programma

La decorrenza del programma di attività inizia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione; viene attuato su base annuale che termina il 31 dicembre. Il Fondo di esercizio dovrà operare mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a finanziare tutte le operazioni inerenti il programma di attività. Tutte le operazioni dovranno quindi trovare esplicite indicazioni sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Modalità di rendicontazione

Entro il 31 gennaio successivo ad ogni annualità del programma, la OP presenta la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta del pagamento dell'aiuto che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali;
- delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- quadro finanziario riepilogativo generale articolato per voce analitica e di comparazione fra la spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta ed eventuali variazioni;
- giustificativi di spesa in originale e copia regolarmente quietanzata di ogni singola voce di spesa effettuata (tutti i giustificativi di spesa devono essere comprovati dall'esibizione di fatture regolarmente quietanzate o documentazione avente valore equivalente) e relativa ricevuta di pagamento che deve obbligatoriamente avvenire tramite c/c dedicato;
- per le spese del personale interno utilizzato nel programma di attività, lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata, e un prospetto riepilogativo contenente il tempo di lavoro effettivamente prestato e il relativo costo complessivo.

Le spese effettuate dalla OP devono essere documentate con fatture riferite all'anno di competenza (emesse entro il 31 dicembre) e pagate obbligatoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'organismo preposto al controllo e alla verifica amministrativa relativa alla rendicontazione dei programmi di attività ha la facoltà di autorizzare la OP a sostenere tali spese oltre il 31 gennaio ed entro il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria (31 marzo) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alle OP;
- i contratti di fornitura o fatture di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 31 gennaio.

La liquidazione del saldo avverrà entro i 60 giorni successivi a tale scadenza.

L'ammontare massimo dell'aiuto concesso e il totale della spesa ammessa costituiscono limite inderogabile di spesa soggetta all'aiuto. Ai fini della liquidazione del contributo sono ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata per annualità, variazioni sino ad un massimo del 30% dell'importo approvato per ogni obiettivo.

Ai fini della liquidazione del contributo e a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, l'OP deve comunque realizzare almeno il 50% della spesa complessivamente approvata per annualità, tenuto conto delle eventuali compensazioni.

La mancata realizzazione o mancata approvazione della rendicontazione di una o più annualità non comporta la decadenza dal finanziamento del programma pluriennale, né il recupero delle somme relative alle annualità concluse e realizzate correttamente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13. Demarcazione

Le OP che usufruiscono dell'aiuto all'avviamento ai sensi della L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 15, o di analoghi aiuti comunitari non possono richiedere contestualmente il finanziamento di programmi di attività.

14. Disposizioni finali

Le presenti direttive riepilogano e aggiornano le direttive per l'attuazione della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6, di cui alla richiamata Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e successive modifiche e integrazioni.

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale potranno essere dettati eventuali ulteriori indirizzi per l'attuazione del presente intervento.

La presente deliberazione concerne i programmi di attività la cui prima annualità è presentata dopo l'approvazione delle presenti direttive.